



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 2 maggio 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 2 maggio 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

1) Appello A.C. CARENI PIEVE

avverso decisioni merito gara Careni Pieve/Fulgor Farra del 23.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Veneto – Com.Uff. n. 38 del 9.3.2005)

ACCOLTO, annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo 8.2.2005 proposto alla Commissione Disciplinare dalla Società Fulgor Farra, ripristinando, altresì il risultato di 3-2 conseguito in campo, nella gara a fianco indicata.

2) “ **SIG. IORIO MAURO – Presidente A.S. Real Gela**
avverso la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com.Uff. n. 35 del 17.3.2005)

PARZIALMENTE ACCOLTO, riducendosi al 31.10.2005 la sanzione dell'inibizione già inflitta al reclamante.

3) “ **VERSILIA 1998**

avverso le sanzioni dell'inibizione per anni 1 al Sig. Neri Corrado per violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 C.G.S., in relazione agli artt. 95 e 96 N.O.I.F., nonché l'ammenda di € 2.000,00 ad essa reclamante, per violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S., inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com.Uff. n. 36 del 10.3.2005)

RESPINTO

10) Appello A.S. GIUSSAGO

RESPINTO

avverso decisioni merito gara
Giussago/Oratorio Strabella del 22.3.2005
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il Comitato Regionale Lombardia del
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica –
Com.Uff. n. 35 dell'1.4.2005)

11) “

A.S. AGRIGENTINA

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera

avverso la sanzione dell'ammenda di € e la sanzione dell'ammenda inflitta alla
1.000,00 inflitta a seguito di deferimento del reclamante.

Comitato Regionale Sicilia per violazione
dell'art. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Sicilia – Com.Uff. n. 67 del 31.3.2005)

12) “

A.S.S.C. CAPITIUM CLUB

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33

avverso le sanzioni della squalifica fino al comma 1 C.G.S.
31.12.2005 ai calciatori Fascetto Nicola e
Sacco Tonino e fino al 30.9.2005 al calciatore
Giami Salvatore (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Sicilia – Com.Uff. n. 68 del 7.4.2005)